



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott.ssa Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario (relatore)

nell'adunanza del 5 giugno 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota in data 19 febbraio 2008 con la quale il Sindaco del Comune di Cantù (Co) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

Vista l'ordinanza n. 39 del 27 maggio 2008 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Cantù;

Udito il relatore, dott. Massimo Valero;

PREMESSO CHE

Il Sindaco del Comune di Cantù, con nota in data 19 febbraio 2008, ha richiesto un parere alla Sezione in merito alla riduzione, da cinque a tre, del numero degli amministratori di una società interamente a capitale pubblico. Nel quesito il Sindaco precisa che tale riduzione non rientra nell'obbligo previsto dal co. 729 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007, ma potrebbe costituire oggetto di un'eventuale revisione statutaria della società in discorso, avente ad effetto un risparmio da parte della stessa, che si rifletterebbe positivamente sul socio (Comune). Si chiede, quindi, se sussistano per il Comune rischi di incorrere in responsabilità per un eventuale azione intentata dai componenti del Consiglio di Amministrazione, in conseguenza della revoca tacita degli stessi derivante da una tale modifica statutaria, che non costituirebbe giusta causa di revoca ai sensi dell'art.2383, comma 3 cod.civ.

OSSERVA CHE

La richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*pareri in materia di contabilità pubblica*".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a verificare se la richiesta soddisfi le condizioni di ammissibilità che la giurisprudenza contabile ha delineato con le sue pronunce.

La prima di esse è data dalla legittimazione a proporre i quesiti. Al riguardo, questa Sezione, con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha precisato che "*non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale*".

Pertanto, sotto questo profilo la richiesta del Comune di Cantù deve essere presa in esame.

In ordine alle altre condizioni di ammissibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere:

- a) proviene dal soggetto legittimato a manifestare la volontà dell'ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Sindaco;
- b) non risulta che interferisca con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso;
- c) ha "*carattere generale*", in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alle norme che gli enti territoriali debbono seguire nello svolgimento della loro ordinaria attività amministrativa;
- d) rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e in particolare configura l'ipotesi di un intervento diretto a contenere costi che, in ultima analisi, ricadono sui bilanci degli enti che partecipano al capitale della società.

In conclusione: la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Cantù è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

NEL MERITO

La formulazione del quesito induce la Sezione a ribadire, preliminarmente, che la scelta di dar corso alle modifiche statutarie ed alla riduzione del numero degli amministratori delle società, così come ogni altra scelta attinente l'amministrazione dell'ente, spetta agli organi ai quali è stata affidata l'amministrazione comunale (C. conti, sez. contr. Lombardia, 29 giugno 2006, n. 9/pareri/06). Parimenti, la valutazione di situazioni di fatto e di diritto che possano esporre l'Amministrazione "*a rischi di responsabilità civili*" nei propri confronti, prospettati nella richiesta di parere, non può che essere rimessa ai competenti organi comunali. Ciò premesso, al fine di assumere le determinazioni di loro competenza, questi ultimi, nell'ambito della loro discrezionalità, possono riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere.

Il fenomeno delle esternalizzazioni di servizi e funzioni, in particolare mediante la costituzione di società a partecipazione totalitaria, maggioritaria o minoritaria, da parte di enti pubblici, è stato ampiamente disaminato in precedenti occasioni da questa Sezione.

In particolare una completa analisi del rilievo che la conformazione di società di capitali a partecipazione pubblica assume, da un lato, rispetto all'aspetto strutturale e alle regole di funzionamento di tali enti e, d'altro lato, rispetto alle loro caratteristiche funzionali e alla loro posizione nell'ordinamento

giuridico, è stata resa nelle deliberazioni n.46 del 18 ottobre 2007 e n.49 del 6 novembre 2007.

In tali occasioni questa Sezione ebbe ad occuparsi di alcuni aspetti problematici derivanti dall'applicazione dell'art.1, comma 729 della legge 27/12/2006, n.296 (legge finanziaria per il 2007) relativi alla riduzione del numero di componenti dei consigli di amministrazione di predette società.

E' opportuno ricordare che la normativa in materia è stata recentemente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, con la sentenza n.159 del 20/05/2008 ha dichiarato, tra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate relativamente al citato art.1, comma 729, richiamando, nel contesto della pronuncia, alcuni importanti principi in materia di società partecipate.

In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che *"le società partecipate dagli enti locali restano, dal punto di vista civilistico, disciplinate dalle pertinenti disposizioni del codice civile ed in particolare – per quanto qui rileva – dall'art. 2449 c.c. Spetterà ai rappresentanti dell'ente locale, sulla base delle nuove prescrizioni legislative, operare per le modifiche eventualmente necessarie al fine dell'adeguamento statutario o della adozione delle deliberazioni assembleari richieste in tema di numero e di compenso degli amministratori"*.

Nella stessa sentenza n. 159/2008 è altresì messo in luce che *"non appare dubbio che nei commi 725, 726, 727 e 728 (dell'art. 1 legge finanziaria 2007) prevalgono le esigenze di tipo finanziario, implicate dal livello di spesa direttamente conseguente alla determinazione del compenso degli amministratori, mentre nel comma 729 appaiono prevalenti le esigenze di tipo ordinamentale, che si esprimono nelle modalità partecipative dell'ente alla società, tramite la nomina degli amministratori"*.

E' ribadito quindi che la riduzione del numero degli amministratori delle società partecipate da un ente locale comporta la modifica dello statuto sociale, che presuppone un'attività deliberativa del Consiglio Comunale, competente in merito (in tal senso Cons. Stato, V, 3 marzo 2005, n.832).

Passando quindi alla problematica sottoposta dal Sindaco del Comune di Cantù, occorre ricordare che per le società individuate dall'art. 1, comma 729, primo periodo, legge finanziaria per il 2007, aventi capitale sociale pari o superiore a due milioni di euro (importo determinato dal DPCM 26/6/2007), il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a cinque.

Se il numero attuale di amministratori di tale tipologia di società è contenuto nel limite predetto (come nel caso prospettato dal Sindaco del Comune di Cantù) un'eventuale revisione in diminuzione della composizione del consiglio

di amministrazione non è imposta dalla legge, bensì rientra nell'autonoma determinazione dell'ente locale partecipante, giusti i principi ordinamentali testé ricordati sui rapporti tra socio (Comune) e società in mano pubblica.

Tale determinazione discrezionale dell'Ente locale – socio, comunque, dovrà garantire il rispetto delle richiamate regole dettate dal codice civile in materia di funzionamento societario.

In particolare, la riduzione del numero di amministratori nel corso della durata del Consiglio di Amministrazione prospettata nel quesito implica la revoca di taluni amministratori o la decadenza dal Consiglio, materia regolata dalle norme codicistiche; pertanto, la revoca deve essere supportata da idonea causa giustificativa. Tale non può essere considerata la mera convenienza economica per l'Ente, non potendosi annoverare tra le giuste causa di revoca degli amministratori la sola riduzione della spesa per la società, ai sensi dell'art.2383, comma 3 cod. civ..

Per completezza, può essere utile ricordare che l'art. 3, comma 12 della legge 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) nel prevedere un obbligo di riduzione del numero di componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate delle amministrazioni statali, tenendo conto del problema testé evidenziato, detta una regola transitoria, disponendo che le modifiche statutarie abbiano effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse. Dal che si può desumere che il legislatore, abbia posto in essere una ragionevole ponderazione degli interessi coinvolti nelle operazioni di ristrutturazione degli organi di governo delle società in mano pubblica, garantendo, con la disciplina transitoria, il necessario temperamento tra l'esigenza di ridurre la spesa pubblica e la necessità di continuità dell'azione di governo delle società.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(Dott. Massimo Valero)

Il Presidente
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
il 10 giugno 2008
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)